PARTE PRIMA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

RACCOLTA

DI

DISPOSIZIONI DI MASSIMA

PER

LE AMMINISTRAZIONI FINANZIERE

DI SICILIA

per l'anno 1857

VOLUME II.

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via Cintorinari dirimpetto S. Francesco

1858

Le linee elettro-telegrafiche si mettono sotto il patrocinio di Maria Santissima.

Eccellenza — S. M. il Re (N. S.) uniformemente alla proposta dell' E. V. rassegnata con rapporto del 31 marzo scorso si è degnata ordinare nel Consiglio ordinario di Stato del 27 aprile or finito, che si mettano sotto il patrocinio di Maria Santissima Immacolata le linee elettro-telegrafiche di Sicilia, e se ne collochi la Sacra Immagine in tutte le stazioni in modo decoroso continuamente rischiarata da apposite lampadi.

Comunico ciò all' E. V. per sua intelligenza ed uso conveniente.

Napoli, 7 maggio 1857.

Firmato — G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

TELEGRAFI ELETTRICI

Provvedimenti per l'attuazione del servizio della telegrafia elettrica.

Eccellenza — S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 22 del cadente, si è degnata ordinare:

1° Che sia incaricato il Comandante del corpo telegrafico di fornire il numero d'individui che sarà repetuto necessario per eseguire il servizio pubblico e privato nelle varie stazioni delle linee elettro telegrafiche, per quanto riguarda le segnalazioni.

2° Che ferma restando la dipendenza di suddetti impiegati dal capo del loro corpo, sia invitata V. E. a proporre sollecitamente un delegato del real Governo per sopraintendere alla esecuzione del contratto col signor Bozza, appaltatore della costruzione delle linee elettro-

telegrafiche, e fare le opportune proposizioni nello interesse della real finanza, e per l'accertamento del real servizio.

3° Che sia data comunicazione di tutto ciò al Ministro di marina, perchè il capo del real corpo telegrafico venga incaricato d'inviare in Sicilia sin da ora un numero sufficiente di suoi dipendenti, per istruirsi sotto la direzione del mentovato signor Bozza, nel maneggio del macchinismo *Morse*

Nel real nome lo comunico a V. E. per l'uso conveniente.

Napoli, 29 gennaio 1857.

Firmato—G. CASSISI.

A S. E. il Luogotenente generale di S. M. in Sicilia.

Approvazione di istruzioni provvisorie per la telegrafia elettrica in Sicilia.

Palermo, 25 aprile 1857.

Signore — Essendo prossima l'attuazione delle linee elettro-telegrafiche in Sicilia (1), e rendendosi urgente che provvisoriamente gl'impiegati i quali dovranno essere addetti ad un tale servizio, e il pubblico che ha dritto a giovarsi di questa benefica istituzione, abbiano norme ed istruzioni relative al servizio medesimo, onde non recare il menomo ritardo allo adempimento delle munificenti intenzioni di S. M. il Re N. S. sempre intenta a promuovere i maggiori vantaggi a' suoi sudditi in questa parte de' reali dominî, ho risoluto di approvare in linea provvisoria le istruzioni qui annesse, riserbandomi a provocarne l'approvazione sovrana con quelle modificazioni che la esperienza sarà per suggerire.

Il Luogotenente Generale
Firmato — CASTELCICALA.

Al regio delegato per la telegrafia elettrica in Sicilia.

PARTE PRIMA

Trasmissione e ricezione dei dispacci.

Art. 1. Le Stazioni elettro-telegrafiche saranno classificate in quattro categorie comprendenti :

a) Quelle collocate in città più importanti, aperte dì e notte al servizio del real Governo e dei privati.

b) Quelle collocate in città meno importanti, ma tuttavia destinate allo stesso servizio.

c) Quelle destinate al servizio del real Governo e dei privati, solamente pel servizio diurno.

d) Quelle destinate all'esclusivo servizio del real Governo.

Art. 2. In ogni stazione della telegrafia elettrica addetta al servizio dei privati, sarà permesso a chiunque nelle ore stabilite, secondo la categoria della stazione, il presentare un dispaccio perchè sia trasmesso telegraficamente,

ammenochè il real Governo abbia disposto la sospensione del servizio telegrafico per una o più linee, o per una determinata specie di corrispondenza.

Art. 3. Non sarà permesso a chi chiede una segnalazione d'introdursi nel sito assegnato alle macchine.

Art. 4. Il dispaccio del quale si chiede la segnalazione datato e firmato con la indicazione del domicilio del mittente sarà consegnato al funzionante da capo-stazione, il quale procederà alle seguenti operazioni :

a) Esame della ricettibilità del dispaccio.

b) Verifica della identità del mittente.

c) Tassazione.

d) Consegna agl' impiegati segnalatori.

e) Scritturazione.

Art. 5. Il capo-stazione potrà dichiarare irrecettibile un dispaccio :

a) Allorchè conterrà un attentato alla sicurezza dello Stato e dei suoi interessi, alla religione, alle leggi, ai regolamenti di ordine pubblico, alla morale, ed alla decenza pubblica.

b) Allorchè sarà scritto in cifra, tranne i casi della corrispondenza diplomatica e governativa.

c) Allorchè non conterrà l'indicazione del domicilio del mittente, e la firma intera, alla quale potrà soltanto, in caso di evidente necessità supplirsi con certificato di alcuno dei funzionarî ed uffiziali pubblici enumerati nell'articolo 10.

d) Allorchè l'esibitore del dispaccio non è il mittente e non ha mandato scritto e sottoscritto dal medesimo di potere apporre le firme richieste dalle presenti disposizioni.

e) Allorchè il dispaccio conterrà più di cento parole, tranne i casi della corrispondenza diplomatica e governativa.

f) Allorchè non sarà scritto in lingua italiana, tranne pei dispacci immessi nelle stazioni di prima classe pei quali sarà permesso l'uso della lingua francese, e tranne pei dispacci spediti fuori Italia che d'obbligo dovranno essere scritti in francese. Però allorquando essi dovranno essere spediti da stazione ove manchino uffiziali che conoscano la lingua francese, dovranno pria d'ogni altro essere tradotti dall'interpetre de-

stinato dal real Governo, affin di procedersi al debito esame.

La traduzione resterà annessa all'originale del dispaccio, e la segnalazione passerà in francese.

g) Allorchè conterrà raschiature o cancellature.

h) Allorchè non conterrà una precisa indicazione del destinatario.

i) Allorchè sarà esibito durante la notte o nell'ora prossima alla stessa e dovrà toccare stazioni che non hanno servizio notturno.

Art. 6. Il capo stazione dovrà indicare a piedi del dispaccio i motivi che lo inducono a rifiutarlo, apponendovi la sua firma.

Art. 7. Si potrà reclamare dagl' interessati in Palermo al prefetto di polizia, ne' capi-luoghi di provincia agl' Intendenti, ne' capi-luoghi di distretto ai sottintendenti, e ne' capi-luoghi di circondario ai regi giudici.

Art. 8. Queste autorità potranno scrivere al margine del dispaccio il—*si ammetta*—apponendovi la loro firma e la impronta del suggello di officio, ovvero confermare il rifiuto.

Art. 9. L'identità del mittente dovrà essere contestata più o meno rigorosamente secondo l'importanza del dispaccio.

Art. 10. Pruove d' identità saranno le seguenti :

a) Cognizione personale del capo-stazione.

b) Testimonianze autorevoli.

c) Passaporti , carte di passaggio , di soggiorno e fogli di via.

d) Certificati degli agenti diplomatici e consolari legalmente riconosciuti , dei Soprintendenti generali , dei Direttori ed amministratori generali, degl'Intendenti, dei Sottintendenti, dei sindaci, del prefetto di polizia, dei commissari ed ispettori di polizia , dei Presidenti dei collegi giudiziari, dei Procuratori generali e regi, dei giudici regi, dei Direttori provinciali, degli agenti di cambio e dei notai.

Trattandosi di militari potranno anco essere accolte le assicurazioni degli uffiziali generali , dei Comandanti di piazza, dei capi di corpo e dei commissari di guerra e di marina.

Trattandosi di ecclesiastici , quelle degli ordinarî.

Art. 11. Le pruove della identità del mittente saranno indicate dal capo-stazione in dorso del dispaccio.

Art. 12. Pria di procedere alla tassazione dei dispacci, sarà debito del capo-stazione richiedere il mittente della via che intende preferire, allorchè più di una se ne offra dalla stazione di ricezione a quella di destino.

Art. 13. Norma della tassazione sarà la copia di tariffe generali che ogni stazione riceverà ed alle quali i capi-stazione non potranno arrecare modificazione alcuna, senza espressa autorizzazione.

Art. 14. Le tariffe per ciò che riguarda le spettanze della Sicilia, saranno indicate nella terza parte delle presenti disposizioni.

Art. 15. In generale le tariffe prevedono i seguenti casi, i quali sono ammessi sempre ai termini delle speciali norme adottate ne' varî Stati di Europa, ed indicate nelle tariffe di che sopra è parola:

a) Trasmissione semplice del dispaccio nelle ore del giorno o della notte.

b) Collazione del medesimo, cioè:

Ripetizione dalla stazione alla quale è diretto.

c) Avviso di ricapito, cioè, assicurazione della seguita comunicazione al destinatario.

d) Partecipazione dello stesso dispaccio a più persone nella città ove è collocata la stazione di destino.

e) Partecipazione dello stesso dispaccio a più stazioni.

f) Comunicazione per via di posta o di staffetta a persone dimoranti in luogo discosto dalle linee telegrafiche.

Art. 16. Per le spese di posta, staffette o espressi si farà depositare una somma conveniente, riserbandosene la liquidazione appena che la stazione destinataria avrà notificata la spesa occorsa, ai termini delle speciali tariffe de' varî Stati.

Art. 17. Potrà il mittente di un dispaccio pagare con aticipazione la risposta del medesimo valutandola per un determinato numero di parole, salvo la liquidazione diffinitiva da aver luogo allora quando essa risposta perverrà.

Art. 18. Seguita la tassazione del dispaccio e pagato dallo immittente lo importo a coerenza, verrà esso dispaccio trascritto sull'analogo protocollo già all' uopo approvato, e sarà firmato dal capo-stazione e dal mittente al quale verrà rilasciata una carta di cautela staccata dal protocollo medesimo.

Art. 19. Il dispaccio originale con l'indicazione dell'ora e con la firma del capo-stazione, sarà consegnato agli uffiziali tecnici per procedere alla segnalazione, seguita la quale dovrà il medesimo esser reso al capo-stazione coll'indicazione della seguita trasmissione e firma dell'uffiziale segnalatore.

Art. 20. Ad ogni trasmessione di dispaccio dovrà precedere la indicazione del numeró del dispaccio, della via che deve percorrere, dell'ora della esibizione e del numero delle parole.

Art. 21. I capi-stazione nel consegnare agli uffiziali tecnici i dispacci per trasmetterli, terranno le seguenti norme:

A preferenza passeranno quelli diplomatici e governativi, indi i dispacci privati con l'ordine

di loro presentazione; ben inteso però, che ove lo stesso individuo abbia presentato più dispacci contemporaneamente, i medesimi dovranno essere comunicati alternandosi con gli altri, che da altre persone avessero potuto essere presentati immediatamente dopo.

Art. 22. Gli uffiziali segnalatori terranno a norma dell' ordine di trasmissione quello della consegna loro fatta.

Art. 23. I dispacci diplomatici in cifra, saranno come ogni altro esibiti ai capi di stazione.

Art. 24. Saranno considerati come dispacci diplomatici quelli diretti ai rispettivi governi dagli agenti diplomatici accreditati presso la real Corte o dai consoli riconosciuti nelle varie piazze di commercio.

Sono compresi nell' appellazione di dispacci governativi, quelli solamente del real Governo e delle autorità di sua dipendenza.

Art. 25. I dispacci riserbati del real Governo, potranno essere consegnati chiusi e suggellati ai capi di stazione per passarli nell'ugual modo

agli ulliziali tecnici, ritirandone ricevo con l'indicazione dell'ora e delle notizie che potrebbero servire di elemento alla valutazioue della tassa, allorchè trattasi di dispaccio diretto a stazioni del Continente.

Art. 26. Qualora un dispaccio per qualsiasi causa non possa essere inoltrato subito dopo la consegna, sarà ciò fatto noto al mittente perchè decida se voglia ritirar la somma, o attendere che il dispaccio possa essere inoltrato. Nel primo caso il capo-stazione riprenderà la carta di cautela staccata dal protocollo notandovi in dorso l'avvenuta circostanza, la quale nota farà firmare dal mittente anche sul dorso della matrice del protocollo, ove dovrà essere copiata.

Art. 27. Può richiedersi la sospensione di una segnalazione in corso, o che non sia cominciata a trasmettersi; ma le somme pagate non saranno restituite, tranne quelle che fossero state anticipate per la risposta, per le quali dovrà dal mittente rilasciarsi analoga ricevuta da notarsi e firmarsi dal medesimo in dorso al foglio di matrice del protocollo di partenza con-

tenente la notizia dell'anticipazione fatta in aspettativa della risposta che non ha più luogo. Il mittente dovrà fare e firmare la identica dichiarazione in dorso al foglio di cautela, che restituirà ai sensi dello articolo precedente.

Art. 28. Similmente dovrà praticarsi allorchè la risposta non giunga a chi ne abbia anticipato il costo.

Art. 29. Se un dispaccio già accettato da una stazione per l'inoltro venga respinto da una susseguente stazione dell'Isola per motivi di ordine pubblico o di morale, il mittente avrà dritto alla restituzione di tutte le tasse da lui sborsate. Se però fosse respinto da una stazione del Continente, si riterranno le spettanze degli Stati che hanno dato passaggio al dispaccio, e si restituirà il rimanente dello importo al mittente. Nell'uno e nell'altro caso avrà luogo la formalità stabilita nei precedenti articoli.

Art. 30. Scorse 24 ore dalla esibizione di un dispaccio, non potrà aver luogo restituzione alcuna di somma.

Art. 31. Qualora la comunicazione telegrafica

fosse interrotta durante la segnalazione di un dispaccio, quella stazione che non potrà seguitarne la trasmessione telegraficamente, sarà obbligata darne prevenzione alla stazione mandataria, e spedire con la posta, o con altro sollecito mezzo in lettera d'ufficio la segnalazione alla prossima stazione o direttamente al destinatario, senza alcuna spesa.

Ristabilita che sarà la comunicazione telegrafica, il dispaccio dovrà essere spedito anche dal telegrafo.

Art. 32. Seguita la trasmessione del dispaccio e scorso il tempo necessario a dar sicurezza che non possa più aver luogo una restituzione di tassa, si procederà alla scritturazione degl' introiti sull' analogo registro già all' uopo approvato.

Art. 33. Ogni dispaccio di arrivo scritto e firmato dagli uffiziali tecnici sarà immediatamente passato al capo-stazione colla precisa indicazione dell'ora.

Art. 34. Allorchè un dispaccio privato in lingua francese giungerà in una stazione che di-

fetta di uffiziali che intendano quella lingua, il capo-stazione dovrà farlo tradurre immediatamente dallo interpetre destinato dal real Governo a tal fine.

Art. 35. I dispacci privati in altra lingua che non sia la francese o l'italiana non saranno comunicati, e di ciò si darà avviso alla stazione di partenza.

Art. 36. I dispacci governativi e diplomatici in cifra saranno come ogni altro consegnati dagli uffiziali tecnici al capo-stazione che ne rilascerà ricevo.

Art. 37. I dispacci governativi riservati saranno dagli uffiziali tecnici consegnati al capo-stazione in sopracarta chiuso e suggellato, sul quale sarà indicata l'ora, il numero delle parole e le altre circostanze che potrebbero servire di elemento alla valutazione delle tasse trattandosi di dispacci che pervengono dal Continente.

Art. 38. Il capo-stazione invierà immediatamente avviso chiuso e suggellato dello arrivo del dispaccio al destinatario, perchè mandi a rilevarlo : salvo lo adempimento delle speciali di-

sposizioni che il real Governo stimerà di emettere pel più pronto e sicuro ricapito.

Art. 39. Ogni altro dispaccio di arrivo sarà esaminato dal capo-stazione affin di vedere, se possa essere ammesso nello interesse della religione, dello Stato, della morale e dell' ordine pubblico.

Art. 40. Ove si determini a respingerlo, farà segnalare tale determinazione alla stazione di partenza perchè ne avverta lo interessato il quale per via telegrafica potrà reclamare.

Art. 41. Il dispaccio di reclamo sarà immediatamente comunicato all' autorità competente, la cui decisione si farà sapere alla stazione di partenza.

Art. 42. Tutti i dispacci soggetti a pagamento di tasse ed ammessi saranno notati sul protocollo di arrivo, già all'uopo approvato.

Art. 43. Indi con l'indicazione dell'ora di ricezione e di quella d' invio, sottoscritti dal capo di stazione, chiusi in ben cautelato sopracarta, saranno inviati alle rispettive destinazioni, secondo le indicazioni ricevute. È inibito ai messi di ricevere alcuna regalia.

Art. 44. Chiunque riceverà un dispaccio dovrà sottoscrivere una cartella in istampa che gli sarà esibita, segnandovi l'ora della ricezione.

Art. 45. Allorchè non si rinviene il destinatario del dispaccio nel luogo addittato, ed allorchè il dispaccio manchi della indicazione della dimora del destinatario, il plico sarà dal capo-stazione trasmesso all'officina postale per rimanervi a disposizione di analoga richiesta.

Art. 46. Nelle stazioni si terrà un' apposita cassetta pei dispacci contenenti la indicazione di lasciarsi nella stazione in aspettativa della richiesta del destinatario.

Art. 47. Allorchè è indicato nel dispaccio che debba spedirsi per posta, o in altro modo, ciò si praticherà a cura del capo-stazione, il quale dovrà notare nel protocollo la spesa occorrente ai termini delle tariffe che farà segnalare alla stazione d' invio.

Art. 48. Qualsiasi reclamo per ragion di servizio elettro-telegrafico sarà presentato ai giudici regi ne' circondarî, ai sottintendenti nei capi-distretti, ed agl' Intendenti nei capi-provincia.

Art. 48. Dovrà gelosamente serbarsi dagl'impiegati tutti addetti al servivio telegrafico elettrico il segreto delle corrispondenze. Chi lo tradisse sarà destituito, oltre alla applicazione delle pene più gravi ai termini di legge.

Art. 50. I capi delle stazioni nelle città ove è borsa di commercio, dovranno segnalare a tutte le stazioni dell'Isola ed a quella di Napoli i listini della borsa appena saranno comunicati loro dall'uffiziale all'uopo destinato.

Art. 51. Ogni capo-stazione dovrà fare affigere all'esterno della stazione i listini di borsa che gli saranno giornalmente comunicati ai termini dell'articolo precedente.

Art. 52. Le segnalazioni relative al servizio elettro-telegrafico, da qualsiasi stazione pervengano, saranno a cura dei capi-stazione trascritti in apposito registro con l'indicazione delle ore di ricezione.

Art. 53. In altro registro saranno trascritte le circolari di massima, che verranno comunicate ad ogni stazione.

Art. 54. Il real Governo si riserba il dritto

di sospendere le comunicazioni telegrafiche per una o più linee, per alcuna o per tutte le corrispondenze.

Art. 55. Lo stato e l'amministrazione dei telegrafi elettrici non saranno soggetti ad alcuna responsabilità per qualsivoglia motivo derivante dal servizio dei medesimi.

Art. 56. Sarà permesso usare della telegrafia elettrica per corrispondenza ufficiale solamente agl'Intendenti e sottintendenti, al prefetto di polizia, ai Procuratori generali presso le gran Corti Criminali, ai Comandanti militari delle province, piazze e colonne mobili, ed in generale alle autorità che terranno il primo luogo ne' comuni ove han sede le stazioni.

Art. 57. Tutte le stazioni regoleranno ogni mattina i loro pendoli su quello della stazione di Palermo, tenendo ragione della differenza della longitudine in tempo.